

**COMUNE DI SEREGNO**  
**(Provincia di Milano)**

**CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO TENNISTICO COMUNALE SITO IN  
PIAZZALE OLIMPICO N. 3.**

L'anno duemilaquindici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Seregno nella sede comunale di Via XXIV Maggio snc fra l'ingegner Carlo Santambrogio nato a Desio il 23.08.1952 in qualità di Dirigente dell'Area Politiche Culturali - Patrimonio - Qualità dell'Ambiente del Comune di Seregno, domiciliato per la funzione presso la sede Comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 -

CONCEDENTE - -,

E il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ nella qualità di Legale Rappresentante della Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

- CONCESSIONARIA -

**PREMESSO**

Che il Concedente è proprietario del centro tennistico sito in Seregno in Piazzale Olimpico 3 (in seguito denominato "IMPIANTO TENNISTICO"), meglio descritto al successivo Art. 2 e di cui alla planimetria (allegato A);

Che le parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità ed alle condizioni contemplate nella presente concessione;

che per regolare tali rapporti sono stati a suo tempo assunti gli atti di seguito elencati le cui condizioni sono poste preliminarmente a base del presente atto:  
determinazione n. del \_\_\_\_\_

TUTTO ciò PREMESSO

Si stipula e si conviene quanto segue:

**Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1.1 - Con la presente concessione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, il Concedente affida alla Concessionaria la gestione dell'impianto tennistico sito in Piazzale Olimpico 3 presso lo Stadio Ferruccio Trabattoni di proprietà del Comune di Seregno;

1.2 - Nell'attività di gestione dell'impianto tennistico la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto nella presente concessione;

1.3 - E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione del centro sportivo e degli impianti diversa da quella prevista nella presente concessione.

1.4 - Nelle strutture possono anche essere praticate altre attività comunque compatibili con le caratteristiche tecnico - strutturali dell'impianto.

**Art. 2 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO TENNISTICO**

2.1 - L'impianto è identificato al catasto fabbricati come segue:

- fg. 50 mappale 4 sub. 701, categoria D/6, rendita euro 2.386,00

- fg. 50 mappale 4 parte sub. 501,
- 2.2 - Costituiscono oggetto della concessione i seguenti beni:
- n. 1 campo da tennis con superficie in sintetico e copertura con struttura lamellare, provvisto di illuminazione notturna e riscaldamento;
  - n. 2 campi da tennis con superficie in terra rossa provvisti di illuminazione notturna e due palloni pressostatici per la copertura invernale e relativi impianti di generazione aria e riscaldamento;
  - locali spogliatoi maschili, femminili e servizi igienici;
  - struttura in prefabbricato di legno con veranda esterna;
  - arredi vari
- Impianto meglio evidenziato nella planimetria allegata sotto la lettera "A".

### **Art. 3- CRITERI DI UTILIZZAZIONE DELL' IMPIANTO**

3.1 - La Concessionaria al termine di ogni annata sportiva, entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, rimetterà al Comune di Seregno una relazione tecnico-sportiva corredata da un rendiconto economico concernente l'attività svolta negli impianti.

3.2 - La Concessionaria è tenuta ad applicare a tutti, soci e non i soci tariffa di accesso agli impianti che risultino nella media del mercato. In ogni caso le tariffe potranno subire un solo aumento annuo, seguendo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

3.3 - La concessionaria è obbligata ad esporre al pubblico le tariffe d'uso in modo evidente vicino alla cassa e pubblicare sul proprio sito.

### **Art. 4 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE**

4.1 - Oltre al rifacimento e messa norma dell'impianto elettrico del centro tennistico (di cui al successivo art. 5 punto 1) e alle eventuali opere di incremento e migliorie presentate in sede di gara, la Concessionaria dovrà versare al Comune di Seregno l'importo di euro ----- per tutta la durata della gestione.

4.2 - Il canone è corrisposto attraverso due rate semestrali anticipate di pari importo da liquidarsi entro i primi trenta giorni del relativo semestre e comunque dal ricevimento del relativo ordinativo di pagamento. Per periodi inferiori all'anno l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 12 (dodici) e moltiplicato il quoziente per il numero dei mesi.

4.3 - Il canone di concessione verrà annualmente aggiornato al 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi rispetto al mese precedente di quello di inizio del presente contratto, a partire dal terzo anno successivo alla sottoscrizione del presente atto.

4.4 - La ritardata corresponsione del corrispettivo comporterà il pagamento di un interesse fissato in misura pari all'interesse legale vigente, dalla data di scadenza del debito, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte del Comune.

### **Art. 5 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA**

5.1. - La Concessionaria dovrà provvedere all'adeguamento dell'impianto elettrico comprendente:

- quadri elettrici di distribuzione;
- distribuzione principale;
- distribuzione terminale campi 1,2,3, struttura in prefabbricato in legno, spogliatoi donne e uomini e servizio igienico disabili;
- illuminazione esterna;
- impianto di messa a terra.

I lavori devono essere necessariamente eseguiti da soggetti in possesso della qualificazione richiesta dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e impiantistica per l'esecuzione delle opere da realizzare. Il nominativo e la documentazione attestante la qualificazione di detti soggetti dovranno essere comunicati e trasmessi al Comune prima dell'inizio dei lavori.

A completamento dei lavori il Concessionario dovrà presentare all'amministrazione Comunale la certificazione prevista dalla legge di corretta esecuzione dell'impianto realizzato.

5.2. - La Concessionaria, nella conduzione degli impianti, dovrà osservare gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1587 del codice civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire il servizio richiesto, che si articola, in linea generale, nei seguenti adempimenti:

- apertura, chiusura, sorveglianza degli impianti durante le attività, custodia delle chiavi, dei beni e delle attrezzature, controllo e gestione degli ingressi (tale mansione comporta anche l'impedire l'accesso a persone non autorizzate e l'uso improprio delle attrezzature);
- pulizie giornaliere e periodiche;
- conduzione, manutenzione e controlli igienico - sanitari di cui all'allegato "B";
- osservanza, per tutta la vigenza del contratto, della normativa vigente in materia di sicurezza ( D.M. 18.3.1996, D.M 06.06.2005, D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/2009) sia in materia di prevenzione incendi, di primo soccorso e di "emergenza" in generale;
- allestimento dei campi di gioco, rigature secondo le necessità degli utenti;
- pulizia, taglio delle erbe manutenzione ed irrigazione delle aree a verde;
- imbiancature periodiche, verniciature delle parti in ferro;
- direzione dell'impianto con nomina di un responsabile da comunicare all'atto dell'inizio della gestione;
- manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici compreso il controllo annuale della caldaia per il riscaldamento;
- interventi sugli impianti ad uso promiscuo con le strutture dello Stadio Ferruccio a partire dal punto inizio dei locali e spazi aperti in concessione;
- sostituzione delle lampade dell'impianto di illuminazione;
- tenuta della contabilità delle entrate e delle spese, con obbligo di sottoporla ad ogni richiesta di controllo da parte del Comune di Seregno;
- tenuta in perfetta efficienza, con reintegro scorte di medicinali di consumo per apparati e altre attrezzature di pronto soccorso;
- altre prestazioni urgenti collegate ad eventi imprevedibili e finalizzate al corretto utilizzo dell'impianto e alla continuità delle attività svolte nel medesimo;
- svolgimento del programma di attività presentato in sede di offerta;

5.3 - La Concessionaria garantirà a proprie cura e spese la regolare fornitura di beni e servizi necessari per la corretta gestione del Centro tennistico.

5.4 - La Concessionaria provvederà a sua totale cura e spese alla regolare assunzione e retribuzione del personale necessario alle attività di gestione, rispettando tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale in ordine alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto. La Concessionaria risponderà in ogni caso dell'operato di tutto il personale ad ogni titolo operante presso l'impianto. La Concessionaria deve assumere, per tutta la durata della concessione, la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive mm.ii. di "titolare dell'impianto" ai sensi del D.M. degli Interni 18.3.1996; di "responsabile dell'attività" ai sensi del D.P.R. 1/8/2011 n.151; nonché adempiere a tutti gli obblighi connessi al rispetto della precitata normativa.

5.5 - La Concessionaria dovrà attenersi alla normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi ed infortuni e di condizioni igienico - sanitarie ed sostenere i relativi

oneri, anche di natura economica. Dovrà inoltre, adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. Incombe sulla Concessionaria l'obbligo di adottare pronte misure di sicurezza in caso di pericolo per la pubblica incolumità. La Concessionaria dovrà impedire l'ingresso a tutti coloro che si trovino in stato di ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti e dovrà provvedere ad allontanare dal centro stesso provocatori di alterchi, risse o disordini di qualsiasi natura.

5.6 - Saranno a totale carico della Concessionaria tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e gestione, riscaldamento, luce, telefono, ed in genere tutte le spese di gestione del centro. In particolare poiché per l'acqua ed il riscaldamento dei locali spogliatoi vi è un contatore unico per il centro tennistico e lo Stadio Ferruccio, dovranno essere corrisposte a titolo di rimborso forfetario per le spese relative all'uso dell'acqua e per il riscaldamento locali spogliatoi e servizio igienico disabili, l'importo di euro 500,00 in due rate semestrali congiuntamente alle rate del canone di concessione.

5.7 - La Concessionaria non potrà procedere autonomamente ad opere di manutenzione straordinaria, o costruzione di altri impianti o recinzioni o migliorie sull'area oggetto di affidamento se non preventivamente autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Sono ammessi gli interventi urgenti, per le opere e lavori che pregiudicano l'utilizzo e l'incolumità dei fruitori, previa comunicazione al concedente. Nessun onere sarà a carico del concedente e tali opere rimarranno comunque nella proprietà del Comune di Seregno alla scadenza della concessione.

5.8 - Gli interventi di cui al precedente comma realizzati a cure e spese della Concessionaria dovranno avvenire nel rispetto delle normative di riferimento in materia di appalti pubblici (D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.), impiantistica sportiva (D.M. 18.03.1996 e s.m.i.) e nel rispetto di qualsiasi altra normativa presente e futura circa le modalità di affidamento e realizzazione delle opere, sollevando e tenendo indenne il Comune da ogni eventuale responsabilità inerente la realizzazione stessa, garantendo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni in tema di agibilità previste dalla legge. La Concessionaria è tenuta all'aggiornamento della documentazione catastale.

5.9 - La Concessionaria in merito alle opere di manutenzione straordinaria che intende realizzare dovrà presentare un progetto definitivo/esecutivo che sarà verificato dall'Area qualità urbana ed infrastrutture entro 30 (trenta) giorni. Se conforme ai disposti del D.P.R. 207/2010 sarà validato dalla stessa Area entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e approvato dalla Giunta Comunale.

5.10 - Le opere di manutenzione straordinaria realizzate saranno collaudate a spese della Concessionaria da parte dei competenti uffici comunali o da un collaudatore esterno nominato dal Comune.

Ad approvazione del collaudo le opere entreranno a far parte del patrimonio del Comune e contemporaneamente concesse in uso alla Concessionaria, senza revisione del corrispettivo di aggiudicazione.

5.11 - Al termine della concessione, da qualunque evento determinata, la Concessionaria dovrà restituire al Concedente gli immobili, le attrezzature e quant'altro risultante dal verbale di consegna, in perfetta efficienza tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall'uso.

5.12 - L'esecuzione dei lavori non darà luogo alla revisione del canone di concessione e non comporta il riconoscimento dei costi sostenuti dalla Concessionaria durante il periodo di validità e alla scadenza della concessione anche in caso di mancato rinnovo della stessa al soggetto esecutore

## **Art. 6 - FACOLTA' DELLA CONCESSIONARIA**

6.1 - Alla Concessionaria competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all'interno degli impianti, rispetto alla quale determina autonomamente i relativi corrispettivi e sostiene altresì ogni eventuale costo di allestimento.

6.2 - Ogni concessione dovrà avere scadenza temporalmente coincidente con quella del contratto di affidamento.

6.3 - In caso di cessione dei diritti pubblicitari ad agenzia specializzata, il relativo contratto dovrà avere scadenza coincidente a quella del contratto di affidamento.

6.4 - E' vietata la pubblicità elettorale o comunque di partiti o formazioni politiche.

6.5 - Le entrate così realizzate dovranno essere menzionate nel rendiconto annuale di cui al precedente art. 3 punto 1.

6.6 - La Concessionaria è esentata dalla tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche oggetto della concessione.

#### **Art. 7 - FACOLTA' DEL CONCEDENTE**

7.1 - Al fine di verificare lo stato di conservazione, di manutenzione e di pulizia degli impianti, ed in genere al fine di controllare il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato, il Comune ha facoltà d'ispezione in qualsiasi momento tramite i propri funzionari.

7.2 - Il Comune di Seregno si riserva di chiedere ed acquisire a fini puramente statistici dati riguardanti gli atleti tesserati dalla Concessionaria (numero, fasce di età e categoria, provenienza territoriale ecc.)

7.3 - E' comunque riservato al Comune di Seregno il diritto di far uso degli impianti per manifestazioni che riterrà opportuno effettuare o far effettuare, nel rispetto del calendario delle attività programmate dalla Concessionaria, dandone specifico preavviso di quindici (15) giorni, per tali utilizzazioni, nel limite di tre giornate l'anno, l'uso degli impianti avverrà a titolo gratuito

#### **Art. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA**

8.1 - A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ed in particolare dell'obbligo di ripristino previsto all'art. 10.3 nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, la Concessionaria ha versato una cauzione definitiva pari a Euro 3.600,00 mediante *fideiussione bancaria o assicurativa*, che prevede espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.

8.2 - La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto andrà reintegrata tutte le volte che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere la concessione, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente atto.

8.3 - La fideiussione sarà svincolata e restituita alla Concessionaria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

#### **Art. 9 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE E SUBAFFIDAMENTO**

9.1 - Non è consentita la cessione né alcuna forma di subconcessione totale o parziale della gestione dell'impianto in oggetto pena la risoluzione immediata del contratto, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese.

#### **Art. 10 - DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE ATTREZZATURE**

10.1 - Al momento della consegna sarà redatto apposito inventario delle strutture ed attrezzature di proprietà comunale presenti negli impianti e redatto apposito verbale di consegna.

10.2 - La Concessionaria si impegna a custodirle con cura ed a riconsegnarle al Comune di Seregno, alla scadenza del contratto, mantenendo nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, di efficienza e il valore economico dell'impianto sportivo.

10.3 - La Concessionaria assume di fronte al Comune di Seregno la piena responsabilità patrimoniale e degli eventuali danni arrecati, anche da terzi utenti autorizzati, alle strutture ed attrezzature presenti nell'impianto, nel corso delle attività svolte, e si obbliga a rispondere dei suddetti danni, nonché a far eseguire a proprie spese i lavori di ripristino necessari.

10.4 - Ove la Concessionaria non provveda, il Comune di Seregno procederà addebitando le relative spese alla società medesima o trattenendole dalla cauzione.

#### **Art. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI**

11.1 - La Concessionaria esonera il Comune di Seregno da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose o infortuni che a terzi dovessero derivare in relazione alle attività praticate all'interno dell'impianto.

11.2 - La Concessionaria risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso della gestione derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

11.3 - La Concessionaria, pertanto, dovrà presentare, prima dell'inizio della gestione, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto, polizza assicurativa R.C.T. stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda il concessionario quale contraente, l'indicazione esplicita dell'attività assicurata, coincidente con l'attività affidata, un massimale non inferiore € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

#### **Art. 12 - INADEMPIMENTI E DIFFIDE**

12.1 - Nelle ipotesi in cui a seguito delle ispezioni di cui all'art. 7.1 si accertino inadempimenti agli obblighi contrattualmente assunti, salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione può richiedere prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario.

12.2 - Ai fini di cui al comma precedente, gli incaricati delle ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per la prosecuzione della gestione.

12.3 - Le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati della Concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

12.4 - Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono la Concessionaria dalla responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

12.5 - La Concessionaria che durante la gestione dà motivo a più rilievi per negligenze ed

inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami.

12.6 - Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

### **Art. 13 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

13.1 - La concessione avrà durata di anni 6 (sei) dalla sottoscrizione del presente atto.

### **Art. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO**

14.1 - Si può procedere alla risoluzione della concessione nei seguenti casi:

- a) quando il Comune e la Concessionaria, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: il gestore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte della concessionaria per causa ad essa non imputabile: la concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività: il Comune incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
- d) per ricorso al subaffidamento: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto: il Comune incamera la parte restante della cauzione;
- f) mutamento (dello statuto) della natura giuridica e/o dell'attività della Concessionaria, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con la medesima: la concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva. La medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- g) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla Concessionaria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse: la concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- h) per fallimento dell'impresa: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- i) mancata programmazione dei corsi di cui al piano tecnico di gestione art. 4 del presente capitolato, punti A1 e A2 così come presentati nell'offerta di gara: il comune incamera la cauzione definitiva;

Il Comune di Seregno si riserva inoltre di valutare e decidere l'immediata risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- j) accertata somministrazione da parte di dirigenti, tecnici o medici tesserati dall'organismo sportivo concessionario, verso atleti, compresi i non tesserati o i tesserati di altre società, di prodotti o procedimenti diretti ad alterare la prestazione sportiva così come elencati e descritti nelle liste periodicamente pubblicate dalla World anti doping Agency (Wada), ivi compreso l'uso al fine di alterare la prestazione sportiva di principi regolarmente inseriti nella farmacopea nazionale ma concepiti per la cura di specifiche affezioni: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- k) reiterata inosservanza delle normative statali e regionali concernenti la tutela della salute degli atleti, con particolare riguardo all'acquisizione delle certificazioni di idoneità alle attività sportive, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- l) abusiva posa in opera all'interno delle aree oggetto del presente affidamento di manufatti non autorizzati quali capanni, magazzini, ripostigli comunque realizzati e destinati, salva ogni altra azione a tutela: il Comune incamera la cauzione definitiva.

14.2 - In caso di recesso unilaterale da parte della concessionaria, la stessa sarà obbligata a risarcire gli eventuali danni derivati agli utenti per le manifestazioni già programmate.

14.3 - La volontà di recedere dal presente rapporto deve essere comunicata per iscritto alla controparte con un preavviso di almeno 12 mesi, indicando, nel caso di, recesso della Concedente, i motivi di opportunità o necessità pubblica, che giustificano tale scelta.

#### **Art. 15 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE**

15.1 - La risoluzione della concessione viene disposta con atto dell'organo competente.

15.2 - L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati alla Concessionaria con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Concessionaria nel domicilio legale indicato in contratto, salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

15.3 - Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento del servizio l'Amministrazione, qualora ciò sia possibile, intimerà per iscritto alla Concessionaria di adempiere entro un congruo termine. Qualora la stessa non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

#### **Art. 16 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO**

16.1 - Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e) ed f), e comma 2 dell'articolo 14 il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno della Concessionaria inadempiente.

16.2 - L'affidamento avviene a procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

16.3 - Alla Concessionaria inadempiente sono addebitate le spese sostenute dal Comune eccedenti la cauzione.

#### **Art. 17 - MODIFICAZIONE DELLA CONCESSIONE**

17.1 - Ogni modificazione al contenuto della presente concessione sarà valida ed efficace solo se approntata in forma scritta.

17.2 - Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella concessione stessa, non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

#### **Art. 18 - CONTROVERSIE**

18. 1 - In caso di insorgenza di controversie sull'interpretazione del contenuto e/o l'esecuzione degli obblighi della concessione, la definizione della controversia è attribuita all'organo competente per materia.

#### **Art. 19 - NORME DI CHIUSURA**

19.1 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Concessione, sono a totale carico della Concessionaria

Tutti gli allegati formano parte integrante del presente atto  
Alla presente Concessione sono allegati i seguenti atti:

- Planimetria allegato A
- manutenzioni allegato B
- Inventario
- Verbale di consegna

Letto, confermato e sottoscritto.

LA CONCESSIONARIA

IL CONCEDENTE